



Protocollo n° 193796 dell'1/8/2024

Oggetto: Comunicazione entrata in vigore Legge regionale n°24 del 15/5/2024 e Regolamento di attuazione n°7 /2024.

Con la presente nota si rende noto l'entrata in vigore della Legge Regionale n°24 del 15 maggio 2024 di "Disposizioni per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita fino ai sei anni" che abroga, riordina e disciplina la normativa del 15/2013 dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblicata sul BURC n°101 del 16/5/2024 e del suo Regolamento attuativo n°7 /2024 pubblicato sul BURC n°147 del 12/7/2024.

Si comunica, pertanto, che per il rilascio della necessaria autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento il soggetto titolare di un servizio educativo/integrativo che, intenda autorizzarlo al funzionamento, purchè in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 28 del Regolamento di attuazione, deve presentare la domanda con relativa documentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ha sede il servizio stesso.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, dopo aver verificato la completezza formale e l'ammissibilità della domanda, inoltra la documentazione all'Azienda Sanitaria Provinciale, tramite canale interoperabile, per l'analisi della documentazione rispetto a:

- ✓ idoneità della struttura all'utilizzo specifico;
- ✓ idoneità igienico-sanitaria.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, inoltre, quindi la richiesta all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento per la convocazione della Commissione multiprofessionale, allegando la documentazione per l'inoltro ai membri della Commissione, al fine di consentirne l'esame della stessa.

Il Comune nello specifico il Settore Welfare, quindi, convoca la commissione che esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica diretta dei requisiti.

La Commissione tecnico-multiprofessionale deve essere costituita come previsto dall'art. 20 comma 3 della L.R. n. 24/2024 e la stessa esprime collegialmente un parere obbligatorio – non vincolante – sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.

La Commissione produce una relazione scritta ed il Dirigente/Responsabile del Comune ricevuta la proposta di autorizzazione, emette il provvedimento finale di autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione al funzionamento è fissata in cinque anni. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro centoventi giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali.





Città di Reggio Calabria
WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via Michele Barillaro snc



0965 3622130



protocollo@pec.reggiocal.it

L'accreditamento può essere richiesto solo se si è in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto dal regolamento di attuazione n°7 /2024 e dall'art. 22 della L.R. 24/2024.

L'Accreditamento è disposto con provvedimento del Comune dove ha sede il servizio educativo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere non vincolante espresso dalla Commissione tecnico-multiprofessionale. L'istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante del soggetto titolare privato del servizio educativo richiedente l'accreditamento. La durata dell'accreditamento è fissata in cinque anni, ed alla scadenza, si procede con il rinnovo.

Rimanendo disponibili ad ogni ulteriore informazione contattando il seguente numero telefonico D.ssa Bonforte Angela 09653622730, si porgono cordiali saluti.



IL DIRIGENTE

(Avv. Francesco Barreca)